

DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020
289/2020/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2020 E DI IMPORTI DI
PEREQUAZIONE IN ACCONTO PER L'ANNO 2020

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1121^a riunione del 28 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)*", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*",

approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 571/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 571/2109/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 107/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 107/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2020, 127/2020/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG 2014-2019 prevede che entro la data del 28 febbraio dell’anno $t+1$ siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG 2014-2019 prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG 2014-2019, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG 2014-2019 prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG 2014-2019 prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG 2014-2019 le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento

annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 107/2020/R/GAS, l’Autorità ha:
 - a) approvato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2019;
 - b) rinviato a successivo provvedimento, da adottarsi entro il mese di luglio 2020, la determinazione delle tariffe di riferimento definitive nei confronti di talune imprese riportate nella TABELLA 2 allegata al medesimo provvedimento, nelle more della valutazione delle istanze di rettifica di dati patrimoniali connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile;
- in relazione ai casi di cui alla lettera b) del precedente elenco, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità, a seguito di un primo esame formale della documentazione, ha reso noto alle imprese l’esito delle proprie valutazioni;
- in dettaglio, sulla base delle analisi condotte dagli Uffici:
 - sono state valutate idonee, ai fini dell’accoglimento da parte dell’Autorità, le istanze presentate dalle imprese riportate nella successiva TABELLA A, relativamente alle località indicate nella medesima tabella:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
1112	AS RETIGAS SRL	4414 - CAMPOSANTO (MO)
		4415 - CARPI (MO)
		4417 - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)
		4418 - MEDOLLA (MO)
		4419 - MIRANDOLA (MO)
		4420 - NOVI DI MODENA (MO)
		4421 - SAN FELICE SUL PANARO (MO)
		4422 - SAN POSSIDONIO (MO)
1247	UNARETI SPA	7317 - NOVI DI MODENA (MO)
5540	POMILIA RETI GAS S.R.L.	3860 - SONGAVAZZO (BG)
20101	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A.	4660 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)
		4083 - ARSIE' (BL)
		4084 - BELLUNO (BL)
		4085 - BORCA DI CADORE (BL)
		4086 - CALALZO DI CADORE (BL)
		4088 - CESIOMAGGIORE (BL) - 1
		4089 - CORTINA D'AMPEZZO (BL)
		4090 - DOMEGGE DI CADORE (BL)
		4092 - FONZASO (BL)
4094 - LIMANA (BL)		

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
		4096 - LOZZO DI CADORE (BL)
		4098 - OSPITALE DI CADORE (BL)
		4099 - PEDAVENA (BL)
		4100 - PERAROLO DI CADORE (BL)
20101	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A	4102 - PIEVE DI CADORE (BL)
		4105 - SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL)
		4106 - SANTA GIUSTINA (BL)
		4107 - SAN VITO DI CADORE (BL)
		4108 - SEDICO (BL)
		4109 - SEREN DEL GRAPPA (BL)
		4110 - SOSPIROLO (BL)
		4111 - SOVERZENE (BL)
		4113 - VALLE DI CADORE (BL)
		4114 - VODO CADORE (BL)
		6461 - BELLUNO (BL) Visome
		6462 - CESIOMAGGIORE (BL) - 2
		6465 - ARSIE' (BL) Fastro
		6466 - SEDICO (BL) Mas
		6467 - SOSPIROLO (BL) Masiere
		6710 - PONTE NELLE ALPI (BL)
		7376 - AGORDO (BL)
		7563 - VIGO DI CADORE (BL)
		7564 - LORENZAGO DI CADORE (BL)
		7671 - AURONZO DI CADORE (BL)
10064 - LONGARONE (BL)		
10193 - ALPAGO (BL)		
10506 - BORGO VALBELLUNA (BL) - 1		
10507 - BORGO VALBELLUNA (BL) - 2		
21791	EDMA RETI GAS SRL	5021 - SENIGALLIA (AN)
		5724 - MONTEMARCIANO (AN)
		5725 - MONTE SAN VITO (AN)
22668	2i Rete Gas S.p.A.	2680 - BRANZI (BG)

- sono state valutate non idonee ai fini dell'accoglimento da parte dell'Autorità, secondo quanto evidenziato in sede di risultanza istruttoria, le istanze presentate dalle imprese riportate nella successiva TABELLA B, relativamente alle località indicate nella medesima tabella:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
217	TRESCORE INFRASTRUTTURE S.R.L.	4752 - TRESCORE BALNEARIO (BG)
369	Multiservizi Azzanese S.U. a R.L. in Liquidazione	6117 - AZZANO DECIMO (PN)
553	UNISERVIZI S.P.A.	4707- ZIMELLA (VR)
		4796 - COLOGNOLA AI COLLI (VR)

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	583 - BAGNO A RIPOLI (FI)
		586 - BORGO SAN LORENZO (FI)
		590 - FIESOLE (FI)
		591 - FIRENZE (FI)
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	592 - GREVE IN CHIANTI (FI)
		593 - IMPRUNETA (FI)
		596 - PELAGO (FI)
		597 - PONTASSIEVE (FI)
		598 - REGGELLO (FI)
		599 - RIGNANO SULL'ARNO (FI)
		3534 - CAPRAIA E LIMITE (FI)
		3536 - CERRETO GUIDI (FI)
		3538 - EMPOLI (FI)
		3539 - FUCECCHIO (FI)
		3541 - MONTELUPO FIORENTINO (FI)
		3543 - VINCI (FI)
		4468 - MONTAIONE (FI)
		4476 - CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
		4490 - SAN MINIATO (PI)
4491 - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)		
10051 - Scarperia e San Piero		
10498 - Barberino Tavarnelle		
2130	MEDITERRANEA ENERGIA	7939 - OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)
3045	IRETI S.p.A.	8731 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)
		8745 - QUATTRO CASTELLA (RE)
		8773 - NOCETO (PR)
		10485 - CARPINETI (RE)
3185	A T.R. S.r.l.	9886 - ARGELATO (BO)
		9888 - PIEVE DI CENTO (BO)
		9889 - CASTELLO D'ARGILE (BO)
		9890 - SAN PIETRO IN CASALE (BO)
5509	NOTARESCO GAS SRL	5095 - NOTARESCO (TE)
22668	2i Rete Gas S.p.A.	3088 - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
24121	Blu Reti Gas	6735 - SELLERO (BS)
		7061 - CEDEGOLO (BS)
		7062 - SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS)
		7170 - EDOLO (BS)
		7171 - BERZO DEMO (BS)
		7172 - MALONNO (BS)
		7191 - SONICO (BS)
		7676 - PAISCO LOVENO (BS)
		7727 - MONNO (BS)
		9126 - INCUDINE (BS)
10115 - Vezza d'Oglio		
25420	AP Reti Gas S.p.A.	518 - CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
		519 - FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
		520 - GRUARO (VE)
		3019 - SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
		4867 - ALTIVOLE (TV)

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
25420	AP Reti Gas S.p.A.	4869 - ASOLO (TV)
		4875 - CASIER (TV)
		4879 - CHIARANO (TV)
		4886 - CORNUDA (TV)
		4901 - MASER (TV)
		4915 - PEDEROBBA (TV)
		4933 - SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

- con particolare riferimento alla località 591 - FIRENZE (FI) servita dall'impresa distributtrice 791-TOSCANA ENERGIA S.P.A., a causa di errore materiale, tale località non risulta menzionata nell'ambito della TABELLA 2 allegata alla citata deliberazione 107/2020/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa distributtrice 1112-AP RETIGAS SRL ha comunicato il ritiro dell'istanza di rettifica dei dati patrimoniali con riferimento alle località indicate nella successiva TABELLA C

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
1112	AS RETIGAS SRL	3230 - ANZOLA DELL'EMILIA (BO)
		4411 - BASTIGLIA (MO)
		4412 - BOMPORTO (MO)
		4413 - CAMPOGALLIANO (MO)
		4416 - CAVEZZO (MO)
		4423 - SAN PROSPERO (MO)
		4424 - SOLIERA (MO)

CONSIDERATO CHE:

- per il periodo di regolazione 2020-2025, l'articolo 47 della RTDG prevede la determinazione di importi in acconto relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione determinati in base alla differenza tra il valore del vincolo ai ricavi ammessi per l'impresa distributtrice, atteso per l'anno t , come stimato dall'Autorità e il ricavo atteso per il medesimo anno t , stimato dall'Autorità, derivante dall'applicazione della tariffa obbligatoria;
- con riferimento alle imprese di cui alla precedente TABELLA A, l'accoglimento delle istanze di rettifica di dati patrimoniali comporta una variazione del valore del vincolo atteso per l'anno 2020;

- l'importo di perequazione in acconto per l'anno 2020, determinato con la deliberazione 571/2019/R/GAS, è stato calcolato precedentemente all'accettazione delle suddette istanze di rettifica.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a seguito di segnalazioni pervenute da alcune imprese di distribuzione e alle successive verifiche effettuate dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità sono stati rilevati alcuni errori materiali nella deliberazione 107/2020/R/GAS, nei casi di nuove località, interessate da conversione degli impianti da gas diversi a gas naturale, che hanno comportato un'errata determinazione dei valori tariffari per le località di seguito elencate:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	10551 - LARCIANO
807	Italgas Reti S.p.A.	10555 - SAN GIORGIO CANAVESE
		10556 - VALDIERI
		10558 - CAPRANICA PRENESTINA

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere le istanze connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile per le imprese riportate nella TABELLA A, procedendo alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 e alla rideterminazione delle tariffe di riferimento provvisorie del 2020, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG 2014-2019;
- limitatamente all'impresa distributtrice 21791-EDMA RETI GAS SRL, riportata nella medesima TABELLA A, prevedere che le rettifiche dei dati patrimoniali abbiano decorrenza a valere dalle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017;
- sempre con riferimento alle imprese distributtrici riportate in TABELLA A, procedere all'aggiornamento degli importi di perequazione bimestrali in acconto di cui all'articolo 47 della RTDG riferiti all'anno tariffe 2020;
- non accogliere, in quanto non compatibili con il quadro regolatorio, come argomentato in sede di risultanza istruttoria, le istanze di rettifica per le località riportate nella TABELLA B;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019, di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG 2014-2019.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella deliberazione 107/2020/R/GAS in relazione alle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2019, per le località elencate nella TABELLA D sopra riportata, e, con riferimento alla località 10551-Larciano, anche in relazione alle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione di tariffe di riferimento

per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2017 al 2020

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per gli anni dal 2017 al 2019 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nelle Tabelle da 1 a 3 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
- 1.2. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

*Rideterminazione di importi di perequazione bimestrale d'acconto
relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2020*

- 2.1. Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2020 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, per le imprese riportate nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Indennità amministrativa

- 3.1. L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini